



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ
AREA ISTRUZIONE, ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Servizio istruzione e politiche
giovanili

istruzione@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 5206
fax + 39 040 377 5250
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Legge regionale 12 giugno 1984 n. 15 «Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali». Piano di riparto dei contributi assegnati, per l'anno scolastico 2015/2016, per le finalità di cui all'art. 3, primo comma, lettera a): spese generali di funzionamento della scuola. Approvazione e prenotazione della relativa spesa.

Il Vicedirettore centrale

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 1 ottobre 2015, n. 1922 con la quale si sono ridefinite l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale, l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative nell'ambito delle diverse strutture regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 29 ottobre 2015, n. 2132 avente ad oggetto: «articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative: modifiche»;

Richiamato in particolare l'articolo 20 del citato Regolamento di organizzazione, che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Vicedirettore centrale;

Vista la legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);

Visto, in particolare, l'articolo 3, primo comma, lettera a), che prevede contributi per spese generali di funzionamento della scuola;

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2016, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015, e le sue successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare la parte relativa ai capitoli nn. 5021, 5023 e 5024 (Rubrica 860, Servizio 547, Missione 04, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, Piano dei Conti U.1.04.01.02.000, U.1.04.03.99.000, U.1.04.04.01.000) sui quali sono state allocate, per l'esercizio in corso e per le finalità di cui sopra, risorse, complessivamente, pari ad euro 2.500.000,00, la cui prenotazione è attribuita alla competenza del Direttore di Servizio/Area;

Considerato che entro la data del 31 gennaio 2016 sono state presentate dagli Enti gestori delle scuole dell'infanzia del Friuli Venezia Giulia n. 150 domande di finanziamento, secondo le modalità previste dalla citata legge regionale 15/1984;

Considerato inoltre che, entro la medesima data del 31 gennaio 2016, per le finalità e secondo le modalità previste dalla citata legge regionale 15/1984, è stata presentata una domanda di finanziamento anche dalla Associazione Sportiva Dilettantistica PENTANUOTO (codice fiscale 91014090939) con sede nel Comune di San Quirino;

Atteso che, a seguito di una verifica presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (M.I.U.R.), il Servizio istruzione e politiche giovanili ha appurato che la citata A.S.D. PENTANUOTO, per l'anno scolastico 2015/2016, non risulta far parte delle Scuole dell'infanzia non statali della Provincia di Pordenone.

Preso atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, il citato Servizio con nota raccomandata con avviso di ricevimento prot. n. 31118/P – LAVFORU – GEN – IST, datata 19 aprile 2016, ha comunicato all'Associazione Sportiva Dilettantistica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza da essa presentata, stabilendo, nel contempo, a favore della Associazione stessa, il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti;

Preso atto inoltre che, alla data odierna, l'Associazione Sportiva Dilettantistica (che ha ricevuto/ritirato la nota raccomandata in data 26 aprile 2016) non ha presentato osservazioni in merito;

Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale dispone che "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera".

Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 6, comma 2, la violazione di tali statuizioni determina responsabilità erariale, gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli e gli enti privati che non si adeguano alle statuizioni medesime non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze;

Preso atto che lo stesso articolo 6 stabilisce, al successivo comma 20, che le disposizioni da esso non si applicano in via diretta alle Regioni, per le quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Considerato che il legislatore regionale è intervenuto a disciplinare la materia con l'articolo 12, commi da 4 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2011), stabilendo al comma 4 che la partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti pubblici e privati, che ricevono contributi da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione, è onorifica;

Visto inoltre il comma 6 del medesimo articolo 12, in base al quale la generalità degli enti privati (eccettuate alcune categorie specificamente individuate, fra cui le ONLUS e le società) che non si adeguano a quanto disposto dal comma 4 non possono essere ammessi a fruire dei contributi destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento, qualora detti contributi siano di importo superiore a diecimila euro all'anno;

Preso atto che, come evidenziato dalla Corte dei Conti nella relazione sulle gestioni fuori bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia al 31/12/2009, sono ritenute spese di funzionamento tutte quelle spese correnti classificate come spese per organi istituzionali, personale, acquisto di beni e prestazioni di

servizi, utilizzo di beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse e oneri straordinari della gestione corrente;

Rilevato che le “spese generali di funzionamento della scuola” cui sono finalizzati i contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) legge regionale 15/1984 rientrano senza dubbio nella nozione di spese di funzionamento precisata dalla sopraindicata determinazione della Corte dei Conti;

Preso atto che le disposizioni del citato articolo 12, commi da 4 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, non si applicano né alle O.N.L.U.S. né alle Società;

Rilevato che, in base a quanto sopraesposto, risultano ammissibili a finanziamento tutte le 150 domande presentate da Comuni, enti, imprese, associazioni, istituzioni e cooperative che gestiscono scuole materne non statali, come indicate nel prospetto allegato (All. 1), parte integrante del presente decreto digitale;

Rilevato inoltre che, per mancanza dei requisiti soggettivi, non risulta ammessa a finanziamento la domanda presentata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica PENTANUOTO (codice fiscale 91014090939) con sede nel Comune di San Quirino, come indicato nel citato prospetto allegato (All. 1);

Visto il decreto del Ragioniere generale n. 1231/FIN del 29/04/2016 con il quale, tra l'altro, sono state approvate le variazioni contabili relative all'impinguamento, in termini di stanziamento di cassa e di stanziamento di competenza, dei capitoli di spesa 5021 e 5023, mediante storno dal capitolo di spesa 5024, appartenenti alla medesima missione, programma, titolo, macroaggregato, come indicate nel prospetto allegato sub 1) al medesimo decreto;

Visto il (BFG) Bilancio Finanziario Gestionale regionale 2016, che autorizza il pagamento in un'unica soluzione anticipata dei contributi regionali di cui alla presente legge;

Ritenuto, quindi, con il presente atto, di prenotare la spesa per l'importo complessivo di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) sui capitoli nn. 5021, 5023 e 5024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 e del bilancio per l'anno 2016, rispettivamente, per euro 515.516,24 sul primo, per euro 80.344,99 sul secondo e per euro 1.904.138,77 sul terzo;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016);

Decreta

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, sono ammesse ai contributi per spese generali di funzionamento della scuola, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a) della legge regionale 15/1984 e sue modificazioni ed integrazioni, n. 150 domande presentate dagli enti gestori delle Scuole dell'infanzia non statali analiticamente individuate nell'allegato prospetto sub 1), parte integrante del presente decreto digitale;
- 2) è approvato, secondo la tabella di calcolo di cui al citato allegato sub 1), il piano di riparto dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale per l'anno 2016 per i contributi suddetti;

- 3) è conseguentemente prenotata la relativa spesa di euro 2.500.000,00 sui capitoli nn. 5021, 5023 e 5024 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2016, in conto competenza, come da allegato contabile, anch'esso parte integrante del presente decreto digitale e come di seguito indicato:
- capitolo n. 5021 – euro 515.516,24 (cinquecentoquindicimilacinquecentosedici/24),
capitolo n. 5023 – euro 80.344,99 (ottantamilatrecentoquarantaquattro/99),
capitolo n. 5024 – euro 1.904.138,77 (unmilionenovecentoquattromilacentotrentotto/77);
- 4) il Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili provvederà all'impegno ed alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi spettanti ai soggetti di cui al punto 1;
- 5) il presente decreto viene pubblicato nelle pagine web del portale regionale dedicate all'Istruzione.

Trieste, data del protocollo

Il Vicedirettore centrale
dott.ssa Ketty Segatti

documento sottoscritto digitalmente